

Proc. N. 76-1/2025

Tribunale di Benevento
Ufficio crisi d'impresa e insolvenza

Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Presidente relatore

Dott.ssa Vincenzina Andricciola Giudice

Dott. Vincenzo Landolfi Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per apertura della liquidazione giudiziale rubricato al n. 76-1/2025
RGPU
promosso da

TISI RENZO e DI GRUTTOLA GIARDINO ELISA, rappresentati e difesi come in atti

nei confronti di

A-Z SUPERMARKET S.R.L. [C.F. 00257060640], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Ariano Irpino (AV), alla Calvario Pal.Camuso snc [C.A.P. 83031] – N. Rea: AV- 74089, indirizzo PEC standa.grazianopec.it;

Con ricorso depositato il 22.07.2025 Tisi Renzo ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale in danno della A-Z Supermarket s.r.l., deducendone l'insolvenza, stante il mancato pagamento del credito di Euro 58.000, portato da D.I. n. 55/2025 reso dal Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro in persona del Giudice, Dott.ssa Adriana Mari nonché da Sentenza n. 661/2025 pronunciata dal Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro – Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio a seguito di ricorso ex art. 414 c.p.c., cui è seguito atto di precetto, non opposto, con conseguente tentativo di pignoramento mobiliare il quale ha avuto esito infruttuoso (cfr. verbale in atti);

Successivamente, con ulteriore ricorso depositato il 25.07.2025, Di Gruttola Giardino Elisa, ha presentato istanza di apertura liquidazione giudiziale, a carico della A-Z Supermarket s.r.l., eccependone l'insolvenza a causa del mancato pagamento di Euro 7.472,02, somma derivante da D.I. n. 137/2025 Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro – Giudice Dott.ssa Adriana Mari e da Sentenza n. 749/2025 resa dal Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro pronunciata in seguito alla presentazione di ricorso ex art. 414 c.p.c. in persona del Giudice, Dott.ssa Marina Campidoglio, cui è seguito atto di precetto, non opposto, con conseguente tentativo di pignoramento mobiliare, risultato negativo (cfr. documenti in atti);



con comparsa di costituzione e risposta del 07.01.2026, è intervenuta in giudizio A-Z Supermarket, rappresentando preliminarmente la volontà di presentare proposta ex art. 40 CCII e che l'attività della resistente è cessata dal 18.12.2024 oltre ad eccipire lo stato di dissesto e l'impossibilità di assolvere le obbligazioni "con normali mezzi" (cfr. costituzione in atti);

all'esito della riserva assunta per valutare il ricorso depositato ex art 40 CCII il Tribunale con decreto reso il 28 gennaio 2026, dichiarava inammissibile la domanda in quanto tardivamente formulata, previo rigetto della istanza di rimessione in termini all'uopo formulata dalla debitrice.

Tanto innanzi premesso in fatto, il Collegio,
esaminata la documentazione allegata;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuto, preliminarmente, che la dichiarata inammissibilità della domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, depositata dalla resistente ai sensi dell'art. 40 CCII, impone al Tribunale di valutare la già pendente domanda di apertura della liquidazione giudiziale promossa in suo danno ad istanza dei creditori indicati in epigrafe, non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 7 CCII;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;

considerato che la debitrice, in quanto imprenditore commerciale (cfr. visura camerale in atti) è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1,2 e 121 CCI;

ritenuto che sussiste il requisito soggettivo per l'assoggettabilità della resistente alla procedura di liquidazione giudiziale, posto che dalla documentazione contabile acquisita agli atti, emerge il superamento delle soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) così da ritenere dimostrata la sussistenza, del caso di specie, di soggetto imprenditoriale sottoponibile alla procedura de qua(si vedano dal bilancio per l'anno 2023, peraltro ultimo documento contabile depositato, le voci relative all'attivo patrimoniale , esposto in euro 531.832,00 e del passivo, indicato in euro 531.472);

ritenuto, quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, che la resistente non è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa, come dimostrato dall'inadempimento dei crediti vantati dai ricorrenti; né è superfluo evidenziare l'esito negativo dei pignoramenti mobiliari effettuati per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario (cfr. verbali negativi in atti), e che dalle informative rese dagli uffici erariali e previdenziali è emersa la sussistenza di debiti complessivi per oltre 110.000,00 euro. Né va sottaciuto che dai predetti bilanci si evince la sussistenza di rilevante debitoria (come detto sono indicati debiti per oltre 500 mila euro) e, circostanza assai significativa ai fini che interessano, è certificata una perdita di esercizio pari a euro 500.877 , con totale



erosione del capitale sociale. A ciò si aggiunga che, come detto, la società non deposita bilanci a far data dall'anno 2023 e risulta sostanzialmente inattiva (nella visura camerale in atti si legge che l'attività è "sospesa"). Neppure è irrilevante la circostanza che la stessa debitrice, sia pure irritualmente, ha depositato istanza ex art. 40 ccii, così confermando lo stato di difficoltà che, alla luce delle circostanze innanzi riferite, sostanzia una condizione di insolvenza, ovvero una situazione di definitiva incapacità di fronteggiare con regolarità gli obblighi assunti nell'esercizio dell'impresa;

rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII, essendo a tale fine già sufficiente il solo credito vantato dalle parti ricorrenti (cui in ogni caso si aggiunge la rilevante debitoria emersa dall'istruttoria svolta) così che è ampiamente superata la soglia di legge corrispondente ad euro 30.000,00;

ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei crediti indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di

A-Z SUPERMARKET S.R.L. [C.F. 00257060640], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Ariano Irpino (AV), alla Calvario Pal.Camusò snc [C.A.P. 83031] – N. Rea: AV- 74089, indirizzo PEC standa.grazianopec.it;

nomina la dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Giudice Delegato per la procedura in oggetto

nomina curatore l'avv. Francesco Capuozzo, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa a rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina al rappresentante legale della società sottoposta a liquidazione giudiziale di



depositar entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

stabilisce il giorno 16 luglio 2026 ore 10,15 , per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;

segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.115;

dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Benevento, 1 aprile 2026

Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi

